

PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI FINO AL 29.10.2021, IN APPLICAZIONE DELLA L. 27/20 (conversione D.L. 18/20) E DEL D.L. 52 del 22.04.2021.

In applicazione dell'art. 103, c. 2), della L. 27/20 (conversione D.L. n. 18/20) e del D.L. n. 52/21, si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, **tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29.10.2021** (per 90 giorni successivi alla di chiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stato di emergenza prorogato dal D.L. n. 52/21 fino al 31.07.2021).

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 29.10.2021.

Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione, limitatamente ai trasporti eccezionali di tipo "industriale" (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29.10.2021.

IN OSSERVANZA DEL C. 4 DELL'ART. 17 DEL D.P.R. N. 495/92, PER CONTINUARE L'ATTIVITÀ, IL RICHIEDENTE DEVE SEGUIRE LE SEGUENTI PROCEDURE A PRESCINDERE DALLA PROROGA CONCESSA PER EMERGENZA COVID:

- **Autorizzazioni singole/multiple:** alla scadenza naturale dell'autorizzazione, è obbligatorio richiedere la conferma di validità a titolo gratuito, utilizzando le modalità indicate sul portale TE Online.

- **Autorizzazioni periodiche:** queste autorizzazioni possono continuare ad usufruire della proroga senza un'esplicita conferma di validità, a condizione che il titolare dell'autorizzazione verifichi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile ai link <http://servizisiiir.regione.emilia-romagna.it/ARS> e <http://servizisiiir.regione.emilia-romagna.it/ARS/Mobile>, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art.17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92).

Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente avviso, avendo cura di verificare che si tratti dell'ultima versione aggiornata.